

COMUNE DI ANACAPRI (NA)

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L' INCARICO TECNICO PER
L'ESAME ISTRUTTORIO E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE
DI CONDONO EDILIZIO - AI SENSI DELLA LEGGE 47/85, 724/94**

E S.M.I.

1) Premesso che:

- con Determinazione del Settore Tecnico n. 467 del 20.12.2022,
R.G. nr. 1705, è stato approvato l' Avviso Pubblico per colloquio per
il conferimento dell'incarico Tecnico per l'esame istruttorio e la
definizione delle pratiche di condono edilizio - ai sensi della legge

47/85, 724/94 E S.M.I.

- con Determinazione del Settore Tecnico n.---- del----, R.G. nr.
è stata approvata la graduatoria relativa al citato avviso e la
bozza della presente convenzione;

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2

(Disciplina applicabile)

Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione professionale
soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, che si
possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Art. 3

(Oggetto dell'incarico)

Così come previsto dall'avviso pubblico l'oggetto dell'incarico è il seguente:

a) **verifica** dell'istanza di condono e della documentazione ad essa

integrata ed in particolare:

- **completezza** della documentazione da esaminare con eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti anche mediante ricevimento dei richiedenti o dei tecnici incaricati;
- **avvenuto** pagamento dei diritti edilizi e dei versamenti a saldo dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti;
- **confronto** della documentazione agli atti dell' Ufficio Tecnico con accertamento di assenza di motivi ostativi al rilascio (preesistenza, opere da sanare preventivamente, contenziosi edilizi, ingiunzioni alla demolizione, etc.);
- **redazione** relazione istruttoria urbanistica da sottoporre alla commissione locale del paesaggio per il parere di competenza;
- **redazione**, a seguito di parere favorevole della commissione locale del paesaggio, della relazione istruttoria ambientale con proposta del provvedimento;

b) **redazione**, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza,

dell'esito finale con eventuale richiesta di ulteriore documentazione utile per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da trasmettere al richiedente e/o al tecnico incaricato;

c) **predisposizione** del provvedimento finale di rilascio o diniego per la

firma del responsabile del procedimento;

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico ha durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'incarico)

L'incarico sarà svolto presso la Casa Comunale di Anacapri - Ufficio Condono Edilizio, utilizzando la strumentazione comunale in orari da concordare con il Responsabile del Settore IV – Uffici Tecnici.

Per l'intera durata dell'incarico il Prestatore di Servizi non potrà prestare attività professionale all'interno del territorio comunale di Anacapri riguardante la definizione delle istanze di condono edilizio anche se presentate nei dieci anni precedenti la stipula della convenzione.

Il mancato rispetto della clausola darà luogo alla risoluzione immediata ed unilaterale del contratto.

Dovendo garantire un adeguato impegno per un più idoneo svolgimento del lavoro si precisa che per l'intera durata dell'affidamento, gli incaricati non potranno svolgere analoga attività presso altre Amministrazioni comunali.

Art. 6

(Compenso)

Il compenso previsto per la definizione totale di ogni singola pratica di condono edilizio è di **€ 200,00** (€ duecento) al netto di IVA ed oneri di legge, per i compiti indicati all'art. 3;

Le modalità di liquidazione saranno le seguenti:

- 60% al termine delle seguenti attività:

- **verifica** dell'istanza di condono e della documentazione ad essa integrata ed in particolare:

- **completezza** della documentazione da esaminare con eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti anche mediante ricevimento dei richiedenti o dei tecnici incaricati;

- **avvenuto** pagamento dei diritti edilizi e dei versamenti a saldo dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti;

- **confronto** della documentazione agli atti dell' Ufficio Tecnico con accertamento di assenza di motivi ostativi al rilascio (preesistenza, opere da sanare preventivamente, contenziosi edilizi, ingiunzioni alla demolizione, etc.);

- **redazione** relazione istruttoria urbanistica da sottoporre alla commissione locale del paesaggio per il parere di competenza;

- 20% al termine delle seguenti attività:

- **redazione**, a seguito di parere favorevole della commissione locale del paesaggio, della relazione istruttoria ambientale con proposta del provvedimento;

- **redazione**, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, dell'esito finale con eventuale richiesta di ulteriore documentazione utile per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da trasmettere al richiedente e/o al tecnico incaricato;

- 20% a saldo all'atto della predisposizione del provvedimento finale

di rilascio o diniego per la firma del responsabile del procedimento;

L'incaricato, con cadenza mensile potrà presentare regolare fattura che verrà

liquidata entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 7

(Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

L'Amministrazione provvede al pagamento del compenso al Professionista,

unitamente agli oneri da essa dovuti per legge, quali IVA e la rivalsa del

contributo previdenziale.

L'Amministrazione provvederà, altresì, ad effettuare il versamento delle

ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 8

(Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto)

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della

prestazione, il professionista si impegna, ove possibile, a darne

comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al

verificarsi dell'evento all'Amministrazione che valuterà le eventuali azioni

da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto previsto

In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo

superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per

eventi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

risolvere il rapporto derivante dalla presente convenzione.

L' Amministrazione potrà revocare l'incarico per inadempimenti degli

obblighi assunti dal professionista con la sottoscrizione della presente

convenzione, mediante provvedimento motivato anche ai sensi degli artt.

1453 e seguenti c.c. o nell'ipotesi contemplata dal successivo art. 9.

All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente

contratto, per qualsiasi causa, l'Amministrazione non corrisponderà al Professionista alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto derivante dal contratto stesso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il professionista avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 6, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto stesso.

Art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:

- la violazione degli obblighi in capo al Professionista, indicati all'art. 5 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 8;
- l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dal professionista;
- nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo al professionista di cui alla presente convenzione, comporteranno la risoluzione di diritto della stessa con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10

(Rinvio a norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme

di legge vigenti.

Art. 11

(Trattamento dati)

Il professionista acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

(Foro esclusivo)

Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione della presente convenzione, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di Napoli.

Art. 13

(Attuazione e pubblicità)

Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa vigente in materia.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Professionista

Anacapri, li